



Riunione del 23 luglio 2014

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N. 56**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente - Estensore
- Avv. Antonio Mennuni - Componente

**53.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- BIANCONI MARIO - Tesserato**

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **BIANCONI Mario:** *“Per aver mancato, in violazione dell'art. 23 Reg. Giur., di rispondere, senza darne giustificazione, alla convocazione disposta dalla Procura Federale per il giorno 20.05.2014”.*

La Commissione Giudicante Nazionale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 23 Luglio 2014, dove alla presenza del rappresentante della Procura, nessuno era presente per l'incolpato.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalle indagini demandate alla Procura Federale dal Consiglio Federale Fipav, in relazione alle vicende che avevano portato al commissariamento del C.P. Fipav Ascoli Piceno, nel cui ambito veniva più volte convocato, quale persona informata sui fatti, il tesserato Bianconi Mario, nella qualità di revisore dei conti del citato comitato, il quale dopo aver giustificato la sua impossibilità a comparire innanzi alla Procura Federale per le date del 29/04 e 13/05/2014, non compariva senza dare giustificazione alcuna per la convocazione del 20/05/2014.

La Procura Federale, ritenendo la condotta tenuta dal Bianconi del tutto contraria alla normativa vigente nonché ai principi di lealtà e correttezza comunicava al



Bianconi regolare atto di incolpazione, a cui non seguiva alcun riscontro e/o memoria difensiva.

Ritenendo, pertanto, esaurita la fase istruttoria, la Procura Federale deferiva innanzi a questa Commissione l'odierno incolpato con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Ciò premesso, questa Commissione, dopo aver esaminato attentamente gli atti oggetto del procedimento, ritiene di condividere pienamente le conclusioni alle quali è pervenuto l'ufficio della Procura Federale, atteso che la condotta tenuta dal tesserato Mario Bianconi risulta essere del tutto contraria a quanto prescritto dall'art. 23 R.G. nonché contraria ai principi di lealtà e correttezza e, in quanto tale, meritevole di adeguata censura.

E' pacifico, infatti, sulla base degli atti oggetto del presente procedimento, che il Sig. Bianconi, dopo aver giustificato, per pregressi impegni professionali, la sua impossibilità a comparire innanzi alla Procura Federale, per le date del 29/04 e 13/05/2014, non compariva né forniva alcuna idonea giustificazione in merito alla ulteriore convocazione fissata dalla Procura Federale medesima per il 20/05/2014. A mente dell'art. 23 R.G., infatti, i tesserati sono obbligati a rispondere alle convocazioni ed alle richieste degli Organi Giurisdizionali e la mancata presentazione o risposta, senza giustificato motivo, costituisce infrazione disciplinare.

Nel caso di specie, inoltre, la condotta tenuta dal Bianconi assume un rilievo di particolare gravità, non solo per la funzione istituzionale rivestita dallo stesso, ma anche in considerazione che l'odierno incolpato era a conoscenza diretta di fatti rilevanti oggetto dell'indagine in corso che, a causa della condotta contestata, non è stato possibile acquisire dalla Procura Federale.

Nella fattispecie, inoltre, l'incolpato ha manifestato palese disinteresse all'intero procedimento in considerazione della mancata comparizione all'udienza dibattimentale ed analogo comportamento è stato dal medesimo tenuto anche nel corso dell'indagine aperta a suo carico dalla Procura Federale.

Le conclusioni cui è pervenuto l'Ufficio della Procura Federale, pertanto, sono ritenute pertinenti e condivisibili.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato BIANCONI Mario la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno.

Roma, 31 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone